



2024/2792

31.10.2024

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2792 DELLA COMMISSIONE**

**del 24 ottobre 2024**

**relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta  
«Pico»**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> ha soppresso, tra l'altro, gli articoli da 96 a 99 e l'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. A norma dell'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, gli articoli da 96 a 99 e l'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 restano applicabili alle domande di approvazione di una modifica del disciplinare delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* prima del 13 maggio 2024.
- (2) A norma dell'articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l'articolo 105 di tale regolamento, applicabile prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, e a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione <sup>(4)</sup>, la Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Pico» trasmessa dal Portogallo.
- (3) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(5)</sup>, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) A norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, applicabile in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2117, la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica alle decisioni relative alle domande di approvazione di una modifica del disciplinare pervenute alla Commissione anteriormente al 7 dicembre 2021.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj>).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj>).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/607/oj>).

<sup>(5)</sup> GU C, C/2024/2366, 27.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/2366/oj>.

- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa al nome «Pico» (DOP).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2024

*Per la Commissione  
a nome della presidente  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
Membro della Commissione*

---